

# COMUNE DI SEGNI

PROVINCIA DI ROMA



## STATUTO

## **“Proemio”**

### Cenni Storici

Alcuni ritrovamenti archeologici sembrano suggerire che un primitivo abitato si sia andato sviluppando sulla sommità del monte oggi occupato dalla città di Segni già prima degli stanziamenti coloniali di tarda età regia e di inizi V sec. a.C.: le testimonianze più antiche sembrano datare l'avvio della frequentazione del sito forse già all' XI secolo a.C., ma è solo con il tardo VII secolo a.C. e gli inizi del successivo che la loro consistenza inizia a divenire pienamente apprezzabile.

Con la tarda età regia e la prima età repubblicana Segni (ant. Signia) entra nella storia. Gli scrittori antichi ci informano infatti che la città venne fatta oggetto di due fondazioni coloniali, la prima operata dal re Tarquinio il Superbo e la seconda nei primi anni della repubblica. Con queste operazioni coloniali le forze romano-latine vollero stabilire nella delicata regione di frontiera un caposaldo strategico, funzionale tanto in un'ottica di controllo dei popoli gravitanti sull'area quanto in previsione di una futura espansione verso le aree del Lazio meridionale interno.

Se si eccettua la notizia di un assedio condotto da Sesto Tarquinio, figlio del Superbo, intono al 499 a.C., le fonti tacciono, per più di un secolo, sulle vicende della città dopo la sua fondazione coloniale. È solo con il 362 a.C. che Segni riappare in un passo di Livio, relativo agli scontri di quegli anni tra gli Ernici e Roma, precedenti il rinnovo del trattato fra Romani e Latini noto come Foedus Cassianum: in quest'occasione i suoi abitanti, usciti dalle mura, avrebbero attaccato, sbaragliandola definitivamente, una sparuta colonna di Ernici che passava nelle vicinanze della città dopo aver subito una sconfitta da parte dei romani. Nel 338 a.C., con l'annessione del Lazio seguente la Guerra Latina, la città entra nell'orbita romana con il titolo di Civitas Foederata, retta da Pretori. Intorno agli inizi di III secolo a.C. la città conia, probabilmente per breve tempo, una propria moneta d'argento, caratterizzata dalla dicitura SEIC. Per il III secolo a.C. e per gli inizi del successivo abbiamo solo due brevi notizie delle fonti: una relativa al 209 a.C., quando la città è ricordata fra quelle che tennero fede all'impegno di fornire truppe a Roma nella guerra contro Annibale; la seconda per il 199 a.C., quando Signia ospitò alcuni ostaggi cartaginesi.

Con il pieno II secolo a.C. il quadro cambia in maniera radicale. Come noto, uno dei risultati di maggior interesse delle ricerche archeologiche degli ultimi due decenni è stato l'emergere di un'immagine nuova, per certi versi inattesa, della Segni della tarda repubblica. È infatti apparso con grande evidenza come la città, principalmente fra il pieno II secolo a.C. e gli inizi del successivo, sia stata impegnata in un lungo ed intenso sforzo di rinnovamento urbanistico, segno evidente di un importante periodo di vitalità economica e di una piena partecipazione delle élites cittadine ai massimi circuiti politici e alle esperienze culturali e artistiche del Lazio dell'epoca.

La principale testimonianza di questo fervore è costituita dai resti di grandi realizzazioni architettoniche, documentati tanto nella città quanto nel suo territorio, fra queste spicca senz'altro la riorganizzazione in forme monumentali del grande complesso incentrato sul tempio di Giunone Moneta sull'acropoli, il complesso di Santa Lucia, l'area archeologica del tempio d'Ercole, i complessi sostruttivi di Largo P. Felici e via San Lorenzo o, ancora, la denominazione, chiaramente mutuata dal nome della città di Segni, del celebre cementizio impiegato nell'architettura romana nelle strutture destinate a lavorare a contatto con l'acqua, l'opus signinum, che è possibile debba tale nome proprio a una sua “messa a punto” avvenuta in qualche grande cantiere della città. Il monumento che meglio aiuta a capire l'ambiente politico e culturale della città dell'epoca è tuttavia il ninfeo repubblicano, grazie in particolare all'eccezionale presenza, nella sua parete di fondo, della firma musiva dell'architetto greco Quintus Mutius, protagonista della sua realizzazione. La presenza di quest'artista, legato probabilmente a Caio Mario e a grandi gentes senatoriali romane quali quella dei Mucii Scaevola, ha permesso infatti di intravedere gli stretti rapporti intrattenuti a quell'epoca fra le famiglie dell'élite signina e il partito che controllava, fra l'altro, i grandi traffici commerciali con l'Oriente: dalla partecipazione a tale circuito politico ed economico debbono essere giunte a Segni le ricchezze e i modelli artistici che possiamo supporre alla base di tali realizzazioni.

Con la riorganizzazione dell'Italia romana seguente la guerra sociale Segni diventa Municipium, retto da un collegio di Quattuorviri.

Nell'82 a.C., si svolge nel territorio della città, presso Sacriportus, la battaglia finale dello scontro fra Silla e il figlio del grande Mario, con la definitiva sconfitta di quest'ultimo e la sua fuga verso Palestrina, ultima roccaforte del partito mariano, dove troverà la morte. In questi drammatici giorni, la sorte di Segni, anch'essa come abbiamo visto di antica militanza "mariana", è oggi in parte illustrata da un nuovo documento epigrafico, acceduto al Museo per donazione: si tratta di un bollo su tegola, databile intorno al 70 a.C., proveniente da una fornace in loc. Valle Riccia, recante i nomi di due quattuorviri I.D., M'. Occius e T. Manlius, personaggi dai gentilizi altrimenti ignoti alla prosopografia di Segni. L'affinità fra il gentilizio del primo e il coevo C. Occius M. f(ilius), duoviro della colonia sillana di Pompei (CIL, X, 819), ha permesso di ipotizzare che questa coppia di magistrati possa essere stata composta da personaggi di provenienza esterna alla città, forse "partigiani" di Silla portati nel centro lepino a formare una classe dirigente legata al dittatore.

Fu sede vescovile, attestata nel 499 e l'antica Diocesi comprendeva i territori degli attuali comuni di Artena, Valmontone, Montelanico e Gavignano. Inserita all'interno del Ducato Romano, nella riorganizzazione operata nel territorio laziale ad opera dei Bizantini, Segni tornò a ricoprire un ruolo importante e prettamente militare, dato soprattutto dalla particolare posizione strategica e di controllo di una vasta area. Verso la metà del VII secolo salì sul soglio pontificio Vitaliano (657 – 672), "natione Signiensis provincia Campania": dal Liber Pontificalis apprendiamo che fu un Papa importante per la riconciliazione che operò per primo tra la chiesa d'Oriente e quella d'Occidente.

Nel corso dell'VIII secolo dal potere imperiale si passa alla supremazia pontificia: tra i possedimenti papali è inclusa anche la città di Segni. L'affermarsi del potere papale in questa parte del Lazio meridionale a scapito dell'autorità imperiale e della crescente dominazione longobarda è da ricercare proprio nella forza che avevano assunto le sedi vescovili. Questa posizione di privilegio portò dei vantaggi alla città sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista politico, sociale e culturale.

Le fonti documentarie riportano la città nei secoli IX e X nell'ambito delle terre di influenza dei Crescenzi, da cui discese la famiglia dei Conti di Segni. Durante l'episcopato di Bruno (santo patrono di Segni), vissuto a cavallo dell'XI e del XII secolo, si andò intensificando il forte legame con la Santa Sede. Da Pasquale II (1099 – 1118), inoltre, molti papi si recarono in visita nella città lepina. È noto, dal Liber Pontificalis, che nel 1150 il pontefice Eugenio III fece erigere un palazzo a Segni vicino la chiesa di San Pietro, che rimase per più di un secolo residenza dei pontefici per alcuni periodi dell'anno. Anche Alessandro III soggiornò per lunghi periodi a Segni e durante la sua permanenza, il 22 febbraio nel 1173, alla presenza di vescovi e abati della Campagna canonizzò il vescovo di Cantherbury, Thomas Becket. L'episodio è ricordato in una copia della bolla Redolet Anglia fragantia del 1578 e anche in un'epigrafe che si trova nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Segni. Dopo solo 60 anni dalla sua morte, il Pontefice Lucio III nel 1183 santificò il vescovo di Segni Bruno. Infine, nel 1198 Lotario dei Conti di Segni salì al soglio pontificio con il nome di Innocenzo III (fig. 86), uno dei pontefici più importanti e più discussi della storia.

Tra XII e XIII secolo si assiste anche all'affermazione di Segni come libero Comune, con norme e regole dettate negli Statuti della città di Segni.

La presenza di figure assai autorevoli nella città, il fervore culturale e politico, hanno contribuito certamente ad elevarne ancor di più il livello sia sociale che economico. Accanto ai maggiori Palazzi, importanti centri di potere ed espressione dell'edilizia e della committenza pubblica, quali il Palazzo della Comunità, il Palazzo Conti e il Vescovado, numerosi sono gli edifici di carattere privato, la maggior parte dei quali sembra appartenere alla tipologia molto diffusa di case con bottega, espressione della nascente classe borghese – mercantile.

Oltre alla vivace ripresa dei cantieri edili e alla presenza di maestranze specializzate, è da segnalare anche il lavoro di alcune botteghe dell'epoca di alto livello e di grande fama. Queste importanti officine sono testimoniate dal rinvenimento di numerosi frammenti di decorazione architettonica dei principali edifici di culto e in particolare da due iscrizioni, che attestano la presenza a Segni di artisti di altissimo rilievo, come Pietro Vassallete e i celebri marmorari romani della famiglia dei "Cosmati".

Nell'agosto 1557, durante la guerra di Campagna, Segni fu incendiata e distrutta. Risorta dalle ceneri, riprese a vivere con coraggio e vigore antico.

Molti i personaggi che si sono distinti per le loro doti di intelligenza, di cultura, di coraggio e di santità dai quali Segni trasse gloria e fama nel mondo.

Sempre molto incisivo il suo contributo nel corso dei secoli alla causa del progresso civile e sociale della comunità nazionale.

Oggi questo fattivo impegno si rinnova nella ricerca di un più saldo impianto legislativo che assicuri alla comunità cittadina un vivere civile sereno, responsabile e giusto.

Norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, come detto nel Proemio dello Statuto Segnino del 7 gennaio 1584:

*“Giacché le leggi sogliono costituirsi per la salute dei cittadini, e della città, per l'integrità, e la vita degli uomini quieta, e beata, la città dunque di Segni, secondo che ciascuna città ha costituito, ha cercato metter fuori queste sue leggi, e proprie costituzioni, coll'autorità e guida dei cittadini ecc. ecc.”*

# STATUTO DEL COMUNE DI SEGNI

*(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.1 del 21-02-2001)*

*(Modificato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 13-07-2015)*

## *Capo I*

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **Art. 1.**

##### *Il Comune*

1. Il Comune di Segni è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è ripartizione territoriale della Repubblica e sede di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato (articoli 114, *S*, Cost.).
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica (art. 2 c. 4 Legge 265/99).
4. È titolare di funzioni proprie, ed esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite e/o delegate. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti, e può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di quartieri e frazioni e ne adotta gli appositi regolamenti di attuazione e di funzionamento.
5. Promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della "Carta europea dell'autonomia locale", ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare al superamento delle barriere fra i popoli e le culture.

#### **Art. 2.**

##### *Il territorio, la sede, lo stemma*

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n. 61 oltre Mappa Urbana, confinanti a Nord, con i Comuni di Valmontone, Paliano, Colferro; confinanti a Sud, con i Comuni di Montelanico, Cori; confinanti a Est, con i Comuni di Paliano, Gavignano, Montelanico; confinanti a Ovest, con i Comuni di Roccamassima, Artena, Cori (art. 114-1° c. Cost.).
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante un referendum (art. 132-2° c. Cost.).
3. La sede del Comune è fissata in via Umberto I - Palazzo di Città. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti giusta decreto Presidenza della Repubblica e dello stesso è vietata la riproduzione a fini politici e commerciali.
5. Altri simboli del Comune sono la bandiera italiana e quella europea.
6. Il territorio del Comune è salvaguardato dalle produzioni transgeniche, dalla costruzione di impianti nucleari e di depositi di scorie radioattive.

Art. 3.  
*I beni comunali*

1. I beni comunali si distinguono in: a) beni demaniali, b) beni patrimoniali.
2. Per l'uso dei beni comunali il Comune si doterà di apposito regolamento che ne disciplinerà l'uso.
3. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 4.  
*I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di associazione*

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione (art. 3, 1° comma).
2. Il Comune secondo i principi di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle Pari Opportunità – adotta piani, programmi ed iniziative volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi.
3. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese (art. 2, cost.).
4. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
5. Riconosce la funzione, ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative (art. 39, cost.).
6. Riconosce e valorizza nelle forme opportune il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della comunità locale e come presenza complementare a quella delle strutture pubbliche.
7. Riconosce la funzione sociale svolta dalla pratica dello sport in tutte le sue forme ed espressioni, e favorisce le attività di promozione sportiva, attraverso la creazione di servizi ed un opportuno coinvolgimento delle società ed associazioni sportive nella programmazione e gestione degli stessi.
8. Il Comune, attraverso i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
9. Riconosce la libertà di culto.
10. E' contro la pena di morte.

Art. 5.  
*Pace e diritti umani*

1. Il Comune di Segni, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di formazione che tendono a fare del comune una terra di pace. Il comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

*Capo II*  
**FUNZIONI COMPITI E PROGRAMMAZIONE**

Art. 6.

*Obiettivi dell'attività amministrativa*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia di partecipazione di trasparenza di efficienza ed efficacia e di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto.

Art. 7.

*Le funzioni del Comune*

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 8.

*Compiti del Comune per servizi di competenza statale*

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9.

*I servizi pubblici locali*

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite dall'art. 113 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 10.

*La programmazione*

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione Lazio e la Provincia di Roma e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 11.

*Accordi di programma*

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata del comune e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi le modalità il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

*Capo III*

**FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 12.

*La valorizzazione e la promozione della partecipazione*

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di contrade.

Art. 13.

*La valorizzazione delle associazioni*

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa apposite deliberazioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentando oltre alla domanda anche lo statuto e/o l'atto costitutivo e quanto richiesto da apposito regolamento comunale.

3. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare svolta dall'Associazione Pro-Loco di Segni e dalle altre Associazioni al fine di promuovere lo sviluppo turistico della città e del territorio.

4. La Giunta delibererà sulla richiesta previo conforme parere espresso dalla Commissione Consiliare preposta che dovrà valutare la rispondenza ai requisiti previsti nel sostegno che l'Amministrazione potrà concedere.

5. Il Comune al fine di assicurare alla Comunità locale forme adeguate di partecipazione, può promuovere la costituzione di consulte ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni.

Il Consiglio Comunale istituisce le consulte con specifiche deliberazioni stabilendone, con apposito regolamento, la composizione nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere, le modalità d'elezione del presidente e di eventuali organi da parte della consulta e i campi di attività. (L. 120/2011)

Le cariche non prevedono alcuna indennità, rimborso spese, gettoni presenza per i componenti.



Art. 14.

*Partecipazione dei giovani alla vita istituzionale*

1. Il Comune valorizza e favorisce forme di partecipazione dei giovani alla vita amministrativa anche mediante la costituzione di organi paralleli a quelli istituzionali da disciplinare con apposito regolamento.

Art. 15.

*La partecipazione alla gestione dei servizi sociali*

1. Il Comune ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale, disciplinandola a mezzo di apposito regolamento.

Art. 16.

*Gli organismi di partecipazione*

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 17.

*Le situazioni giuridiche soggettive*

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 18.

*Le iniziative e le proposte popolari*

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione alla Camera dei deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singole che associate, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame da parte della competente commissione del Consiglio Comunale entro 15 giorni dalla ricezione alla Segreteria Comunale.

#### Art. 19.

##### *Le istanze, le proposte e le petizioni*

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole sia associate. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune, in modo chiaro e su materie di competenza giuridica del Comune stesso.
2. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
3. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti ed a firma del Sindaco o suo delegato entro 30 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine l'istanza sarà ritenuta rigettata. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
4. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
5. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale.
6. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.
7. Il Comune dà comunicazione dell'avvio di procedimenti a tutti i destinatari, agli interventori necessari e ai soggetti che potrebbero subire pregiudizio se facilmente individuabili. Ove la comunicazione personale si rilevasse impraticabile, l'Amministrazione potrà adottare forme di pubblicità idonee.

#### Art. 20.

##### *Referendum*

1. Possono essere indetti referendum consultivi, propositivi in materie di esclusiva competenza locale.
2. I soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) il 15% dei cittadini elettori della Camera dei deputati e residenti nel Comune;
  - b) il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Sono escluse dal referendum le materie attinenti ai tributi locali e alle tariffe, lo Statuto il Piano Regolatore Generale, Regolamenti urbanistici attuativi e attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
4. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
5. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che entro 5 giorni dalla ricezione la discute in Giunta e poi l'affida ad apposita Commissione del Consiglio che valuta la regolarità della composizione del Comitato promotore e dell'oggetto del referendum ed esprime parere di ammissibilità entro i 5 giorni successivi.
6. Le firme di sostegno alla richiesta di referendum, debitamente autenticate ai sensi di legge, devono essere raccolte dai promotori entro 90 giorni dall'emanazione del parere di cui al comma precedente, e presentate al Comune.
7. La Commissione consiliare per il referendum esprime parere di regolarità delle firme presentate dai promotori.
8. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.
9. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

10. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alle operazioni di voto per i Referendum nazionali alle cui norme si devono attenere.

11. La proposta soggetta a referendum sarà considerata valida solo se alle operazioni di voto avrà partecipato la metà + 1 degli elettori aventi diritto e se la stessa avrà riportato la metà + 1 dei voti validi.

12. Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato ed in relazione all'esito dello stesso il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a Referendum.

13. Nel caso in cui il Consiglio Comunale adotti una deliberazione conforme ai propositi referendari entro 30 giorni antecedenti la consultazione referendaria, il citato referendum non avrà più luogo.

14. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere riproposta prima che siano trascorsi almeno 3 anni.

15. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

#### Art. 21.

##### *Il difensore civico*

Articolo abrogato ai sensi dell'art. 2, comma 186 della legge 23 novembre 2009, n. 191.

#### Art. 22.

##### *L'elezione del difensore civico*

Articolo abrogato ai sensi dell'art. 2, comma 186 della legge 23 novembre 2009, n. 191.

#### Art. 23.

##### *La conferenza dei servizi*

1. L'Amministrazione può indire annualmente una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il difensore civico ha l'obbligo nella occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze disfunzioni dei servizi.

4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della conferenza sono esaminate dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi.

#### *Capo IV*

### **FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### Art. 24.

##### *Il diritto di informazione e di accesso - Azioni popolari*

1. Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere agli amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Possono essere sottratti alla consultazione gli atti che specifiche disposizioni di legge dichiarano riservati. La consultazione degli atti deve avvenire previa richiesta dell'interessato con modalità stabile nel regolamento sul diritto di accesso e rispettando la normativa sulla privacy e altresì le disposizioni del Garante.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione ad eccezione di quelli secretati ai sensi delle disposizioni del Garante e della normativa sulla privacy sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati con l'affissione all'albo pretorio del comune.
4. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
5. L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
6. Il Comune garantisce, mediante il regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
7. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazione.
8. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
9. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali altresì assicurato agli enti pubblici. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.
10. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune (art. 4 L. 265/99).
11. Le Associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie che spettano al comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

#### Art. 25.

##### *Carta dei Servizi*

1. Il Comune si impegna a redigere la Carta dei servizi sull'attività dell'Amministrazione per offrire ai cittadini un importante strumento di trasparenza, di partecipazione, di garanzia e di conoscenza dei propri diritti. Si rivolge a tutti i cittadini, alle categorie imprenditoriali, artigianali e del commercio. Chiunque potrà con la Carta dei Servizi venire a conoscenza in tempo reale dei diritti e della soluzione ai problemi di carattere amministrativo inerenti.

#### Art. 26.

##### *Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali*

1. Il Comune di Segni garantisce l'informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale alle OO.SS., attraverso l'invio di materiale concernente materia di indirizzo politico-amministrativo di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi pluriennali ed ogni altro argomento che la P.A. intenda divulgare su tali materie, le OO.SS. devono trasmettere il loro parere in forma scritta entro dieci giorni dal ricevimento del materiale, possono in ogni momento chiedere

informazioni sulle materie sopra indicate e chiedere copia dei documenti specifici.

*Capo V*  
**LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI**

Art. 27.  
*Gli organi del Comune*

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 28.  
*Il Consiglio Comunale*

1. L'elezione e la composizione del Consiglio Comunale conformemente alle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa (art. 11 L. 265/99)

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 gg. deve procedere alla surroga del consigliere.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

7. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 29.  
*Lo scioglimento del consiglio comunale*

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

c) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;

d) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del precedente comma, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con decreto stesso.

#### Art. 30.

##### *Rimozione, sospensione, surrogazione e supplenza degli amministratori*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistono motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge 16/92, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 precedente.

5. Il seggio del Consiglio comunale che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

#### Art. 31.

##### *La responsabilità degli amministratori*

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

#### Capo VI

#### Art. 32.

##### *I diritti e i doveri dei consiglieri comunali*

1. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, pur nel rispetto della legislazione sulla privacy, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizie su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio: hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. I consiglieri che non intervengono alle sessioni straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento, provvede con comunicazione scritta all'interessato ai sensi della Legge

241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato (art. 11 c. 4 L. 265/99).

5. Il Sindaco, i consiglieri, gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alle discussioni e votazioni delle delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli amministratori e/o consiglieri o di parenti e affini entro il quarto grado.

#### *Capo VII*

#### *Art. 33.*

#### *Attribuzioni dei consigli*

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie delibera a maggioranza gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri

regolamenti interni approvati questi ultimi dal Consiglio Comunale. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono incaricati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovati requisiti di professionalità e competenza amministrativa. La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della L. 120/2011.

#### Art. 34.

##### *Le Commissioni del Consiglio*

1. Il Consiglio si avvale del supporto della Conferenza dei Capigruppo e di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno in ragione del numero degli assessorati e rappresentative dei gruppi presenti in Consiglio comunale garantendo i 3/5 alla maggioranza e i 2/5 alla minoranza.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono costituite in una delle prime sedute del Consiglio Comunale e comunque non oltre 60 giorni dal suo insediamento.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

4. Eventuali altre commissioni speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove si renda necessario, possono essere istituite con voto consiliare attribuendone la presidenza all'opposizione.

#### Art. 35.

##### *La Giunta – composizione e presidenza*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero assessori, compreso il vicesindaco, nel rispetto di un numero fissato dalla normativa vigente. Gli Assessori sono eletti tra i componenti del Consiglio Comunale nel rispetto della rappresentanza di genere ai sensi della L. 215/2012.

2. Possono, altresì, essere eletti alla carica di assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri comunali.

#### Art. 36.

##### *Le competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio, entro il 31 dicembre, sulla propria attività, e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

#### Art. 37.

##### *Le competenze del sindaco*

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del Decreto Lgs. del 18.08.2000 n. 267 esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni



statali e regionali attribuite o delegate al comune.

4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni assicurando una equilibrata presenza di genere ai sensi della L. 120/2011.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

10. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Decreto Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

11.1 Il Sindaco può affidare, con proprio atto, ad uno o più consiglieri comunali compiti specifici, definendo le modalità di espletamento ed i termini di esercizio delle particolari attività. Fatte salve le attribuzioni degli assessori e le competenze dei Responsabili di Servizio.

11.2 L'incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l'adozione di atti di rilevanza esterna o atti di gestione spettanti agli organi istituzionalmente preposti.

I compiti di cui al comma 11.1 non possono comunque comportare per il consigliere affidatario l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione in funzione vicaria del Sindaco o degli Assessori.

11.3 I consiglieri incaricati collaborano col Sindaco all'esame e studio di argomenti e/o problemi specifici, formulando al Sindaco proposte e soluzioni.

I consiglieri incaricati non hanno poteri decisionali diversi o superiori rispetto a quelli derivanti dallo "status" di consigliere comunale.

11.4 L'incarico può essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento e comunque non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco.

L'attività dei consiglieri incaricati dal Sindaco non è retribuita da alcuna indennità o gettone di presenza.

12. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 38.  
*Rappresentanza dell'Ente*

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato.

3. La delega può essere di natura generale e con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per un periodo determinato, che non vada oltre a quello del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:

- a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- b) stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

4. Il Sindaco può, altresì, delegare, nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti:

- a) rappresentanza dell'ente in manifestazioni pubbliche;
- b) stipulazioni di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Art. 39.  
*Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale*

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14 del D. Lgs. Del 18.08.2000 n. 267, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 40.

*Mozione di sfiducia*

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 41.

*Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco*

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

2. Il vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

*Capo VIII*

**REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE**

Art. 42.

*Finanza locale*

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è il titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 43.

*Attività finanziaria del Comune*

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per

legge o per regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo delle comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

#### Art.44.

##### *Amministrazione dei beni comunali*

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, di regola devono essere concessi in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque, da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegate per l'estinzione di passività onerose e per il miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

#### Art.45.

##### *Bilancio Comunale*

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza ed osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

#### Art. 46.

##### *Impegni di spesa*

1. Gli impegni di spesa, per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'approvazione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

#### Art. 47.

##### *Rendiconto della gestione*

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e rilevati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia sull'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti,

nonché la relazione del Revisore dei Conti.

Art. 48.

*Attività contrattuale*

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del Servizio interessato per materia.

3. La determinazione deve indicare il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.

Art. 49.

*Organo di Revisione Economico-Finanziaria*

1. L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria nella forma monocratica o collegiale secondo quanto previsto dalla legge viene nominato ai sensi della normativa vigente. (Art. 16 c. 25 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148)

2. L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Egli risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.

7. All'Organo di Revisione Economico-Finanziaria possono essere altresì affidate le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 50.

*Tesoreria*

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e da concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 10 giorni;
- c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
- e) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 51.  
*Ordinamento Tributario*

1. Il Comune in conformità delle leggi vigenti è titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. La podestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 212/2000, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.
3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 52.  
*Il controllo di gestione contabile*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Le modalità del controllo di gestione avvengono come previsto negli artt. 197 e 198 del Decreto Lgs. Del 18.08.2000 n.267.

*Capo IX*  
**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI**

Art.53.  
*Sicurezza e salute dei lavoratori*

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs 626/ 94 e successive modifiche e integrazioni.

Art.54.  
*Organizzazione Uffici e servizi*

1. Il Comune disciplina con apposito Regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi con criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 421 / 92, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo in vigore.
3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché dell'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art.55.

*Organizzazione del personale*

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro e dell'ordinamento professionale perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accertamento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art.56.

*Stato giuridico e trattamento economico del personale*

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.57.

*Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione*

1. La Giunta Comunale, nelle forme, nei limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra il personale dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 58.

*Collaborazioni esterne*

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.59.

*Segretario comunale*

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipendente funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto

ed ai regolamenti.

4. Il Segretario comunale è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnica e amministrativa degli uffici e dei servizi.

5. Il Segretario partecipa alle riunioni di giunta e consiglio e ne redige i verbali. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico al Sindaco al Consiglio e alla Giunta.

6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del Sindaco degli assessori e dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

7. Il Segretario comunale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento di direzione e controllo dell'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi. Autorizza le missioni ai responsabili degli uffici, i loro congedi e i loro permessi.

8. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del Decreto Lgs. del 18.08.2000 n.267 il sindaco abbia nominato il direttore generale.

Art. 60.

*Il Direttore Generale*

Articolo abrogato ai sensi dell'art. 2 comma 186 lettera d) Legge 191/2009 (Finanziaria 2010).

Art.61.

*Vice Segretario comunale*

1. Il regolamento e la dotazione organica del personale possono prevedere un posto di Vice-Segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art.62.

*Responsabile degli uffici e dei servizi*

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano ai principi per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e di programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione di contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti amministrativi e di gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;



l)l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie stabilite dalla legge;

m)l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3.I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4.I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati, in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale o direttore generale se nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5. Le attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, in applicazione del principio di cui all'articolo 1 del Decreto Lgs. del 18.08.200 n. 267, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

Art.63.

*Ufficio di staff*

La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite per legge. Al regolamento degli uffici e dei servizi è demandata la regolamentazione dell'Ufficio.

*Capo X*

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 64.

*La deliberazione dello statuto*

1.Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri.

Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.

3.ABROGATO

4.ABROGATO

5.Esso è, altresì, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 65.

*Le norme transitorie*

1.Sino all'entrata in vigore delle modifiche, integrazioni ed abrogazioni apportate allo statuto, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Art. 66.

*L'entrata in vigore*

1. Le modifiche, integrazioni ed abrogazioni apportate allo statuto entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.